



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

GRAZIADEI CARLO, Relatore

FLAIM GIORGIO, Giudice

in data 18/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 108/2021 depositato il 09/07/2021

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Ronzone - Via Mendola 18 38010 Ronzone TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 152 IMU 2015

- sul ricorso n. 198/2022 depositato il 28/06/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Ronzone - Via Mendola 18 38010 Ronzone TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 188 IMU 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ronzone per parziale/omesso versamento dell'Imposta Immobiliare Semplice relativa agli anni 2015 e 2016.

Parte ricorrente precisa che prima del 2014 la tassa comunale sugli immobili ha interessato solamente la p.ed. 173; i restanti fondi risultavano esenti da tassazione in quanto l'intera area (compresa in zona B1) era urbanisticamente inserita in zona di contenimento a verde privato e quindi area inedificabile secondo le Norme di Attuazione del P.R.G.

Nel 2014 il Comune di Ronzone ha adottato una variante al P.R.G. ed i fondi (sempre compresi in zona B1) risultavano ora inseriti in aree residenziali esistenti ma, nonostante il cambio di denominazione, secondo le Norme di Attuazione le aree residenziali esistenti in zona B1 mantenevano il carattere di inedificabilità.

Parte ricorrente eccepisce quindi la violazione ed erronea applicazione dell'art. 6 della L.P. n.14/2014 ed art. 5.1.1 delle Norme di Attuazione del P.R.G. di Ronzone.

Il ricorrente osserva che le aree in esame non hanno mutato la loro configurazione in quanto prima della variante 2014 erano qualificate a verde privato e, a seguito della variante, pur ricadendo in area residenziale esistente, hanno mantenuto il carattere inedificabile secondo quanto stabilito dalle Norme di Attuazione del

P.R.G.

Parte ricorrente chiede quindi che la Commissione annulli l'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari di causa.

Il ricorrente propone infine istanza ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92 chiedendo all'Ufficio di accogliere una propria proposta di mediazione.

Con comunicazione di data 28 agosto 2022 il Comune di Ronzone si dichiara nell'impossibilità di predisporre le proprie controdeduzioni per l'udienza del 19 settembre e precisa di volersi costituire successivamente in giudizio per la discussione del merito.

Il Comune non si è costituito e dunque non vi è contestazione contro le affermazioni dell'attore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti.

Innanzitutto si osserva che il Comune non si è costituito e dunque va applicato il principio di non contestazione riconosciuto dall'art. 15 c.p.c. ribadito di recente anche con ordinanza n. 31837/21 della Suprema Corte.

Risultano documentate le condizioni di mancata assoggettabilità al tributo addotte da parte ricorrente come già richiamato nella parte "In Fatto".

Non va sottaciuta l'assoluta carenza di motivazione, in entrambi i provvedimenti impugnati, che dia conto della possibilità di assoggettare i beni a tributo.

Anche solo questa seconda condizione porterebbe all'accoglimento dei ricorsi.

P.Q.M.

Annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

Nulla per le spese.

Così deciso in Trento, 18 settembre 2023